

La procedura degli acquisti per il PNRR



9 maggio 2023



I temi

Piano Scuola 4.0

Aspetti di rilievo



Art. 55, c. 1, lettera *b*), punto 2, D.L. 31 maggio 2021 n. 77:
«i Dirigenti Scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al Decreto Legge n. 76/2020 come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lettera a, del D.I. n. 129/2018».

Affidamenti e soglie



Istruzioni operative: "Disposizioni comuni"

"I dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto legge n. 76 del 2020, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129 (deroga al limite di euro 10.000,00 per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del dirigente scolastico riferite ad affidamenti di lavori, servizi e forniture)"

Nell'ambito del PNRR - Componente 1 - Investimento 3.2:
Scuola 4.0, l'Azione 1 - *Next generation classroom* - e
l'Azione 2 - *Next generation labs* – **sono distinte** come reso
evidente dalle stesse Istruzioni Operative (nota prot. 107624
del 21/12/2022) nel paragrafo dedicato all'assunzione in
bilancio («*Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod.*
A, dovrà essere istituito nell'ambito dell'Attività A (liv. 1) –
A.3 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3)
“Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – *Next digital classroom*
(oppure “Azione 2 – *Next digital labs*”, a seconda dell’azione)
– D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto:
_____ - CUP: _____”, dove dovrà
essere riportato il codice identificativo del progetto
assegnato dal sistema informativo, visibile sulla piattaforma
e sulla scheda del progetto, e il codice CUP. Per il progetto
occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda
illustrativa finanziaria (Mod. B»).



Una precisazione preliminare

FAQ 14 gennaio 2023



2. Le Istruzioni operative prevedono nella predisposizione del piano finanziario per l'azione 1 – Next generation classrooms alcuni limiti percentuali per tipologia di spesa. In particolare, ci si riferisce alle spese di acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.) con una spesa minima del 60%. Nell'ambito della quota minima del 60% è possibile acquistare attrezzature e accessori necessari per utilizzare al meglio le tecnologie?

Sì, è possibile, in quanto, in coerenza con il target della linea di investimento, nella quota minima del 60% sono ricomprese tutte le dotazioni tecnologiche necessarie per la trasformazione degli ambienti di apprendimento, quali attrezzature e dispositivi digitali, attrezzature didattiche integrate con la tecnologia, app, software, contenuti digitali, altri beni e accessori necessari per la migliore fruizione didattica delle tecnologie (a titolo esemplificativo, attrezzature per la connettività, carrelli di ricarica, armadi e tavoli tecnologici, tavoli multifunzione, etc.), ovvero tutti quei beni in grado di abilitare l'utilizzo delle tecnologie e l'adozione di metodologie didattiche innovative negli ambienti trasformati.

FAQ 14 gennaio 2023



Il Piano “Scuola 4.0” prevede che «le istituzioni scolastiche provvedono a caricare sul sistema informativo del PNRR del Ministero dell’istruzione tutta la documentazione relativa alle procedure svolte quali, a titolo non esaustivo:

- ✓ l’acquisizione di beni e/o servizi, i contratti con i fornitori di beni e/o servizi e i dati sui titolari effettivi
- ✓ il collaudo/certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità con riferimento alle forniture, completi e conformi alla normativa
- ✓ le verifiche sul rispetto del principio del “non arrecare danno significativo” (“*Do No Significant Harm*” - DNSH) nella realizzazione degli interventi o degli acquisti e dei tag digitali
- ✓ le fatture elettroniche e ulteriori documenti giustificativi di spesa pertinenti per progetto
- ✓ i mandati di pagamento e relative quietanze da parte dell’istituto cassiere
- ✓ i meccanismi di verifica del raggiungimento dei target previsti per ciascuna scuola
- ✓ la dichiarazione di assenza del “doppio finanziamento”
- ✓ la verifica del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità per il progetto finanziato attraverso l’esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa *Next Generation EU*.

CIG e CUP

Il CIG ordinario (anche in caso di piccolo affidamenti):

- deve essere richiesto dall'istituzione scolastica per ogni singola procedura di affidamento prima dell'inizio dell'attività di negoziazione
- deve essere obbligatoriamente riportato in tutti gli atti concernenti la relativa procedura cui esso è stato associato (determine, avvisi, procedure selettive, gare, ordini, contratti, fatture, mandati di pagamento, etc.)

A un CUP potrebbero essere associati più CIG

Non è ammesso in nessun caso l'utilizzo dello smart-CIG (deliberazione ANAC n. 122/2022)





Per garantire la tracciabilità di tutte le operazioni, si ricorda che, oltre al codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP), **occorre acquisire la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN) sulla tracciabilità dei flussi finanziari di tutti i soggetti affidatari, alla luce di quanto prescritto dall'art. 3 della legge n. 136/2010**, in relazione all' utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, per l'effettuazione dei movimenti finanziari esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

DSAN



Per le modalità applicative può essere utile fare riferimento alla
Determina ANAC n.
556/2017

DSAN

Le semplificazioni

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto alcune semplificazioni specifiche per l'attuazione del PNRR da parte delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 55, comma 1, lettera *b*), per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR, ha previsto alcune semplificazioni, che si riepilogano di seguito in quanto applicabili anche alle Azioni 1 e 2 del Piano "Scuola 4.0":

- al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 (obbligo convenzioni Consip) e 450 (obbligo di ricordo al MEPA), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto comunque delle disposizioni del titolo V del decreto-legge n. 77/2021; [...]



Disposizioni comuni

Al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 (obbligo convenzioni Consip) e 450 (obbligo di ricorso al MEPA), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto comunque delle disposizioni del titolo V (recte, IV) del decreto-legge n. 77/2021



Disposizioni comuni

Titolo IV - Contratti pubblici

*Pari opportunità e inclusione lavorativa
nei contratti pubblici, nel PNRR e nel
PNC*

Espressamente previsto dalla disciplina
del PNRR per i bandi di gara (DPCM 7
dicembre 2021)



Le semplificazioni

[...] - i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, **procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto legge n. 76 del 2020, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129 (deroga al limite di euro 10.000,00 per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del dirigente scolastico riferite ad affidamenti di lavori, servizi e forniture);**

- utilizzo, ai fini del monitoraggio sulle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, **da parte dei revisori dei conti dell'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale**, secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;






Le semplificazioni

- le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi **di carattere non strutturale**, previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.



*Il CCNL 2007 e il D.I. n. 129/2018 non prevedono compiti e responsabilità differenziati in relazione ai singoli progetti della scuola
I compiti e le responsabilità del DSGA in materia amministrativo-contabile, in altri termini, non subiscono eccezioni*

E se il DSGA non si vuole occupare degli acquisti del PNRR?



Criticità: il DSGA inadempiente



- Il PNRR non prevede altri adempimenti se non quelli che il DSGA è tenuto a garantire per legge, regolamento e contratto ossia, a titolo esemplificativo, variazioni di bilancio, iscrizione degli impegni, redazione delle determine e dei contratti, acquisizione delle fatture e dei documenti di spesa, mandati, pagamenti ecc. Di conseguenza, non trattandosi di impegni diversi da quelli ordinari e obbligatori, non possono essere rifiutati.
- Al DSGA è data la sola facoltà di decidere se svolgere il lavoro tecnico-operativo relativo all'attuazione del PNRR oltre l'orario ordinario – e, in tal caso, essere retribuito – o se svolgerlo nell'orario ordinario di servizio, non già quella di non ottemperare ai propri obblighi.
- Si ricorda, inoltre, che il Regolamento di contabilità delle scuole, approvato con D.I. 129/2018, attribuisce al Direttore competenze e responsabilità in materia di contabilità e attività negoziali, sempre nel rispetto dell'ambito e dei limiti fissati dalle direttive di massima impartite dal Dirigente scolastico ad inizio anno scolastico.
- Richiamo all'osservanza degli obblighi che includono l'attività amministrativa di supporto ai progetti del PNRR la cui adozione è stata deliberata dagli OO.CC.
- Eventuale adozione di conseguenti procedure di competenza del dirigente scolastico

Il principio DNSH

Verifica effettuata da parte delle istituzioni scolastiche:

- ***ex ante*** (progettazione, procedure di gara e contratto, etc., ad esempio, prevedendo esplicitamente clausole nel bando e nel contratto che vincolano alla fornitura di attrezzature, dispositivi e servizi digitali rispondenti al principio DNSH)
- ***in itinere*** (nella fase di allestimento e di acquisizione delle forniture con la verifica dei requisiti delle stesse)
- ***ex-post*** (nella fase di collaudo/certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità delle attrezzature e dei dispositivi durante la quale accertare l'effettiva conformità dei beni e delle attrezzature ai principi DNSH)

Circolare del MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 (in allegato, una Guida operativa)

Il principio DNSH

Checklist per verificare la conformità dei beni e dei servizi oggetto di acquisto al principio DNSH

Dell'utilizzo di tali *checklist* e del rispetto del principio dovrà essere data evidenza nella documentazione relativa a:

- *procedura di gara e di affidamento*
- *verbale di collaudo*
- *dichiarazioni finali del dirigente scolastico in sede di rendicontazione*



Disposizioni comuni

Attenzione

*Le istituzioni scolastiche beneficiarie attivano specifiche misure per la corretta individuazione del “**titolare effettivo**” o dei “**titolari effettivi**” dei soggetti affidatari di lavori, forniture e servizi, secondo quanto previsto dalla **Circolare MEF – RGS n. 30 dell’11 agosto 2022**, richiedendo tali dati fin dalle fasi di selezione e tenendoli aggiornati anche in itinere, in particolare effettuando la verifica prima di procedere con i pagamenti spettanti, sia sulla base delle visure camerali (laddove tali dati siano presenti) sia sulla base dei dati forniti da parte del soggetto affidatario o concorrente con specifica dichiarazione.*

È opportuno che i bandi di gara e comunque tutti gli atti preliminari alla stipula di contratti prevedano già esplicitamente l’obbligo, da parte dei soggetti partecipanti o già individuati quali affidatari, di fornire i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo, nonché l’obbligo del rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti e dei titolari effettivi.

Obbligatoria l'assicurazione?

ANAC, Linee guida Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni – Relazione AIR

**Corte dei conti, sez. reg. controllo Sardegna,
parere n. 6/2021**


RUP



RUP

ANAC:


«Alcuni operatori hanno chiesto di prevedere la copertura assicurativa obbligatoria per i RUP, così come previsto dalla norma per i soggetti esterni incaricati dell'attività di supporto al RUP. La richiesta non è stata accolta in quanto comporterebbe l'introduzione di un onere aggiuntivo non previsto dalla norma con riferimento ai dipendenti dell'amministrazione.»



RUP

ANAC:


«Sul punto, si osserva che il dipendente risponde direttamente verso il danneggiato solo in caso di dolo o colpa grave ferma restando la responsabilità diretta della P.A. verso il danneggiato e, conseguentemente la stessa risponde dei danni arrecati a terzi dai propri dipendenti, salvo che il comportamento dell'agente, doloso o colposo, non sia diretto al conseguimento dei fini istituzionali propri dell'ufficio o del servizio di appartenenza, ma sia determinato da motivi strettamente personali ed egoistici, tanto da escludere ogni collegamento di «occasionalità necessaria» tra le incombenze affidategli e l'attività produttiva del danno.»



RUP

Corte dei conti:

«partendo dal presupposto che la regola generale è quella della responsabilità diretta del lavoratore pubblico (art. 28 della Costituzione e art. 22 del d.p.r. n. 3/1957), la possibilità per l'amministrazione di farsi carico delle spese connesse all'assicurazione viene ad assumere il carattere di norma eccezionale (Sezione regionale Piemonte n. 126/2017/PAR) e, così qualificata, ricade nel disposto dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile (c.d. Preleggi) per cui le leggi "che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".»




RUP

Per i soci ANP:
**prevista espressamente la
copertura assicurativa in forza
della assicurazione stipulata da
ANP**

Chi svolge il ruolo del RUP (dirigente scolastico o DSGA) deve essere retribuito?

No, si può retribuire solo l'attività di supporto al RUP. L'incarico di RUP è obbligatorio (si vedano le FAQ)



RUP

Il programma biennale degli acquisti

Art. 21, c. 1, CCP

«Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.»

Obbligo delle scuole, in quanto amministrazioni aggiudicatrici:

- di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro (al netto dell'IVA)
- di pubblicarlo sul proprio sito e su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio, di cui all'art. 213 CCP
- di aggiornarlo annualmente



Il programma biennale degli acquisti

D.M. n. 14 del 16/01/2018
del M.I.T.:

Procedure e schemi-tipo per
la redazione del programma
biennale per l'acquisizione
di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e
aggiornamenti



Il programma biennale deve essere approvato dal Consiglio di istituto entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del programma annuale (o contestualmente allo stesso)

Il programma biennale degli acquisti

Circa l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dell'appalto, vietato dall'art. 59 D.Lgs. n. 50/2016, vige attualmente l'art. 1, c. 1, lettera b) D.L. 32/2019, a norma del quale «fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: [...] articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori»



Appalto integrato

Collaborazione con il Terzo settore

01

Sottoscrivono convenzioni **con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel RUNTS**, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato

02


Concludono sia singolarmente che in rete con altre scuole, **partenariati con Enti del Terzo settore** nelle forme della co-programmazione e della co-progettazione (art. 55 del Codice del Terzo settore)

03

Operano **un affidamento di appalti e concessione di servizi** secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016)

LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE FRODI E DEL CONFLITTO DI INTERESSI E IL DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

In relazione al conflitto di interesse è importante che la scuola acquisisca apposite dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità da parte del legale rappresentante quale RUP, dei componenti le commissioni di valutazione o di collaudo, di altre eventuali figure che intervengono nel procedimento amministrativo, da caricare nella sezione "Procedure" della piattaforma di gestione.



LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE FRODI E DEL CONFLITTO DI INTERESSI E IL DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

Il divieto del doppio finanziamento, previsto dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana e corretta gestione finanziaria già applicato ai fondi pubblici nazionali ed europei. L'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 prevede che "i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo". Al fine di effettuare i relativi controlli, si conferma l'obbligo dell'utilizzo esclusivo di fattura elettronica ai fini della rendicontazione dei costi relativi ad acquisto di forniture e servizi, completa di CUP e CIG degli interventi. La piattaforma di rendicontazione "PNRR–Gestione Progetti" consente di allegare la fattura elettronica acquisendola direttamente dal sistema SIDI.





Il lotto funzionale

Art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 (Suddivisione in lotti)

1. *Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq, ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.*



Il lotto funzionale

Art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 (Suddivisione in lotti)

2. *Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.*
3. *Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.*
4. *Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.*



Il lotto funzionale

Il lotto funzionale è uno specifico oggetto di appalto, da aggiudicare anche con separata procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio la cui fattibilità sia tale da essere indipendente dalla realizzazione delle altre parti

Art. 66. (Consultazioni preliminari di mercato)

(si vedano le Linee guida n. 14 di ANAC)

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.




Consultazioni preliminari di mercato

Art. 67. (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)

1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.
2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
3. Le misure adottate dall'amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 99 del presente codice.



Consultazioni preliminari di mercato

The background of the slide is filled with numerous speech bubble icons, each containing a large blue question mark. These bubbles are scattered across the slide in various colors, including red, yellow, pink, and light blue, against a solid teal background.

Il principio di rotazione

Si applica agli inviti e agli affidamenti nel medesimo settore merceologico

Art. 225, c. 8, D.Lgs. 36/2023

8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Il nuovo Codice dei contratti

*Grazie per
l'attenzione*

*Raffaella Bríani
Sandra Scicolone*

